

» di questo medesimo Consiglio ultimamente lette con la perpetua  
 » confirmatione d' esso, quei casi, che si sono intesi dalle medesime  
 » deliberationi; et essendo necessario, che come vero fondamento  
 » di buon governo, restino esse deliberationi nella sua forza e vigore,  
 » et il Consiglio predetto de X nell' antica e non mai interrotta repu-  
 » tatione sua et in quel grado eminente nel quale fu sempre tenuto  
 » per sostegno principale dello Stato nostro e della pubblica libertà,  
 » conviene anche, che dove nell' autorità impartitagli da nostri mag-  
 » giori fosse stata fatta da esso Consiglio, sebbene con ottimo fine,  
 » alcune volte qualche alteratione, dichiarire al presente, dove il bi-  
 » sogno lo richieda, la pubblica volontà, acciocchè l' autorità sua ben  
 » distinta et espressa, sia mantenuta nella debita dignità e grandezza.  
 » Però salve et riservate le predette deliberationi intorno l' autorità  
 » conferita al medesimo C. X. sia per ragionevoli cause regolato il  
 » capitolo XVIII contenuto nel suo Capitolar, nel quale vien detto,  
 » Che se sarà utile et espediente, il C. X. possa rivoear le parti di  
 » questo M. C. non legate, e sebbene tale fu l' intentione di detto M.  
 » C. dichiarata fino l' anno 1510, 25 lug.º, è nondimeno necessario,  
 » che in avvenire detto capitolo, per convenienti rispetti non abbia  
 » luogo di esecuzione, come se fatto non fosse. Per tanto

» Sia preso, che non debba esso Consiglio rivoear in alcun modo  
 » le Parti di detto M. C. nè possa nemeno far nuove dichiarazioni e  
 » leggi, per ampliatione dell' autorità sua in quelle materie, che non  
 » li spettano, nè convenendo alla grandezza di detto C. X. nelli casi  
 » all' autorità sua conferiti il divenire a condanne pecuniarie. Però

» Le sia strettamente proibito il farlo, riservatogli però, secondo  
 » gli accidenti di poter assegnare alli offesi quello che li paresse per  
 » risarcimento delli suoi interessi.

» Le sia confermata l' autorità, che sempre ha esercitata, di po-  
 » ter far ordini e decreti secondo le occorrenze per quello che gli  
 » spetta, che servano di freno agli uomini tristi e di sollievo alli buoni.  
 » Et sia per pubblico interesse conservato nella sua pristina et in  
 » tutti i tempi mantenuta dignità e grado. Et perchè resta deliberato,